

# ALLEGATOB alla Dgr n. 2299 del 30 dicembre 2016

pag. 1/5

# CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE

(Decreto Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 429/2016)

I Si	gnori:					
- Di	r	, nato a	il	, domiciliato come in		
app	resso, il quale intervie	ene al presente atto no	n in proprio ma per co	nto ed in legale rappresentanza della		
Giu	inta Regionale del Vene	eto, con sede in Venezi	ia, Dorsoduro 3901, codi	ce fiscale 80007580279, a quant'infra		
auto	orizzato in esecuzione d	lella DGR n	del	;		
- D	r	, nato a	il	, domiciliato come		
in a	appresso, il quale inter	rviene al presente atto	non in proprio ma per	conto ed in legale rappresentanza di		
				; codice fiscale		
			, (d'ora in poi Azie	nda ULSS);		
Le j	parti, come sopra costit	uite, premettono quanto	segue:			
-	in data 21 ottobre 2016 sono state approvate le Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in					
	materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con Decreto del					
	Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Inclusione e					
	le Politiche Sociali n. 276, attribuendo alla Regione del Veneto 16 ambiti territoriali per lo sviluppo di					
	altrettante progettualità	à in materia di vita indi	pendente;			
-	con decreto del Dire	ettore della Unità Or	ganizzativa Non Autos	sufficienza, IPAB, Autorizzazione e		
	Accreditamento n. 19 del 16/11/2016 è stata disposta la presentazione al Ministero del Lavoro e delle					
	Politiche Sociali delle 16 progettualità proposte dalle Aziende ULSS;					
-	con Decreto del Dirett	tore Generale del Minis	stero del Lavoro e delle	Politiche Sociali - Direzione generale		
	per l'Inclusione e le	Politiche Sociali n. 42	29 del 15 dicembre 20	16 ha approvato la lista dei progetti		
	presentati ai sensi delle	e richiamate linee guida	a, autorizzandone il finan	ziamento;		
-	secondo la ripartizione	e di cui al decreto n. 4	29 del 2016 per la Reg	ione del Veneto sono stati ammessi a		
	finanziamento tutti i 10	5 progetti presentati al l	Ministero del Lavoro e de	elle Politiche Sociali;		
-	gli interventi previsti	dovranno essere real	izzati nel rispetto della	normativa nazionale, comunitaria e		
	regionale di riferiment	o in conformità alla pro	ogettazione approvata co	n il su richiamato Decreto regionale n.		
	19 del 2016;					
-	con DGR n	del	1	la Giunta regionale ha autorizzato il		
	Direttore della Direzio	ne Servizi Sociali alla	firma del Protocollo d'in	tesa tra il Ministero del Lavoro e delle		
	Politiche Sociali e la l	Regione del Veneto se	condo lo schema allegat	to alla medesima deliberazione, e alla		

firma delle Convenzioni tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS interessate alla realizzazione dei progetti di cui ai punti precedenti secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione, nonché di tutti gli atti connessi alla realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento; il Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione del Veneto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità è stato firmato dalle parti e registrato in data \_\_\_\_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1

# (Oggetto e durata della convenzione)

- La presente convenzione è finalizzata all'attivazione e implementazione della proposta progettuale dell'ambito territoriale Azienda ULSS in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, così come presentata dalla medesima Azienda ULSS con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ ed eventuali successive integrazioni.
- 2. La durata della presente convenzione è fissata in 12 mesi a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte dell'Azienda ULSS.

# ART. 2

# (Impegni dell'ente realizzatore progetto)

- 1. L'Azienda ULSS si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto delle indicazioni di cui al decreto ministeriale n. 276 del 2016, degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.

# ART. 3

# (Modalità di realizzazione)

- L'Azienda ULSS si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali all'indirizzo di posta elettronica certificata area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.
- 2. Per una migliore esecuzione della Convenzione, la Regione può chiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5, la variazione di quanto previsto nel piano di attività purché non comporti maggiori oneri per la controparte. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d'intesa con la Regione.

3. L'Azienda ULSS si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo alla attività svolta nei primi sei mesi di attività del progetto e a produrre apposite note di addebito, così come previsto al punto 50 delle Linee guida ministeriali del 21 ottobre 2016, nonché una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte entro due mesi dalla data di scadenza del progetto.

#### ART. 4

# (Commissione di valutazione)

- 1. La verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento alla Regione del Veneto secondo le modalità previste nelle Linee guida, e di conseguenza all'Azienda ULSS beneficiaria, sarà effettuata da una Commissione di Valutazione istituita con successivo decreto ministeriale.
- 2. La Commissione ministeriale verifica la conformità delle attività realizzate di cui alla presente Convenzione; verifica la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall'Azienda ULSS e dalla Regione del Veneto e verifica la relazione sui risultati delle attività progettuali.

# ART. 5

# (Importo ed esonero cauzionale)

- 2. L'Azienda ULSS viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
- 3. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
  - strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
  - sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della presente convenzione e la data del termine del progetto;
  - individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti nell'ambito e verificati dall'Azienda ULSS e corredati dalla dichiarazione di quest'ultima dell'avvenuto pagamento.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- personale dipendente dell'Azienda ULSS/ambito territoriale, locali, attrezzature e altri beni durevoli di proprietà dell'Azienda ULSS/ambito territoriale, così come indicato al punto n. 38 delle Linee guida di cui al decreto ministeriale n. 276 del 2016;
- ammortamento di beni esistenti.

# ART. 6

# (Modalità di liquidazione)

1. Il Ministero procederà alla liquidazione alla Regione del Veneto delle spese sostenute da parte dell'Azienda ULSS nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'art. 5, comma 1, della presente convenzione.

- 2. La somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta all'Azienda ULSS, su richiesta della stessa, previo accertamento della disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:
  - a) 50% del finanziamento accordato a seguito di dichiarazione dell'Azienda ULSS alla Regione del Veneto Direzione Servizi Sociali, indicante l'effettivo avvio delle attività;
  - b) 30% del finanziamento accordato alla presentazione, da parte dell'Azienda ULSS alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali, di un rapporto intermedio sulle attività svolte e a seguito della verifica relativa alla spesa dettagliata di almeno il 75% dell'ammontare relativo alla prima tranche di finanziamento, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all'art. 4.
  - c) 20%, o comunque il saldo, a consuntivo, su presentazione della documentazione giustificativa di spesa, nonché della relazione finale di monitoraggio delle attività svolte, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all'art. 4;
- 3. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non rispondono di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da controlli di legge o dovuti ad imponibili di cassa.

#### ART. 7

# (Inadempimenti e penali)

- In caso di grave inadempimento dell'Azienda ULSS, la Regione del Veneto procederà al recupero del contributo concesso.
- 2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
  - a) mancanza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
  - adozione di iniziative non concordate con la Regione/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto, alla Regione del Veneto e al Ministero in parola.
- 3. La Regione del Veneto contesterà all'Azienda ULSS l'inadempimento entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Regione del Veneto Direzione Servizi Sociali ne darà comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la decisione in merito.

#### ART. 8

#### (Responsabilità)

- L'Azienda ULSS si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non sono responsabili per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articolo della presente Convenzione.
- 2. L'Azienda ULSS si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da

responsabilità dirette dell'ente stesso.

# ART. 9

#### (Modifiche)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere concordate tra le parti. Per ogni autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali.

#### **ART. 10**

# (Clausola compromissoria)

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente il Foro di Venezia.

#### **ART. 11**

# (Varie ed eventuali)

- 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.
- 2. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che lo richiede.

il	Per la Regione del Veneto
	Per l'Azienda ULSS